



# Comune di San Giorgio Bigarello

## Provincia di Mantova

ORDINANZA N. 49 DEL 30/09/2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) (APPLICAZIONE D.P.R. 753/80).</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

**VISTA** la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Verona, prot. RFI-VDO-DOIT.VR.UT.S/A0011/P2024/0001094, assunta agli atti del Comune di San Giorgio Bigarello (MN) al Protocollo N.0016634/2024 del 06/09/2024 avente ad oggetto “Richiesta di un’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per il taglio di rami ed alberi in proprietà private adiacenti alla sede Ferroviaria”, nella quale si richiede al Sindaco l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente con l’imposizione dell’obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano in caso di caduta interferire con l’infrastruttura ferroviaria, costituenti un pericolo per la pubblica incolumità nonché comportante interruzione di pubblico servizio, nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980;

**VISTO** l’art. 52 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati, o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,5. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentati di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

**VISTO**, inoltre, l’art. 55 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36”*;

**CONSIDERATI** inoltre i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate, dando atto che in caso di taglio e/o abbattimento di alberi di alto fusto si debba procedere secondo quanto previsto dalla normativa regionale e comunale vigente;

**VISTI:**

- la L. 24.11.1981 n. 689;
- l'art. 54 del D. Lgs. 267 / 2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 24.07.2008;
- lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa:

- a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Giorgio Bigarello (MN), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune**, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

- a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di San Giorgio Bigarello (MN), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di procedere alla verifica e controllo costante nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, porvi rimedio senza indugio;

### **AVVERTE**

- che ferma restando l'applicazione di sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia (**art. 38 e 63 del DPR 753/1980**), la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di **euro 25,00** ad un massimo di **euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti **ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale**;

### **DEMANDA**

- agli agenti di Polizia Locale, nonché ad ogni altro soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere

alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria;

- all'Ufficio Ecologia ed Ambiente di inoltrare segnalazioni della cittadinanza agli organi competenti alla vigilanza;

### **DISPONE**

- l'**immediata efficacia** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

- l'**immediata trasmissione** alla Prefettura U.T.G. di Mantova (Posta Certificata PEC: [protocollo.prefmn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmn@pec.interno.it)), in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio (PEC: [mn25517@pec.carabinieri.it](mailto:mn25517@pec.carabinieri.it)); all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale comunale; trasmessa in copia a RFI (Posta Certificata PEC: [rfi-dpr-dtp.vr.utsd@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.vr.utsd@pec.rfi.it));

- la **pubblicazione** della presente ordinanza sull'albo pretorio e sul sito web comunale.

### **SINDACO**

Dal Bosco Davide / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*